

N. 333/02 REG.RIC.

N. 100 REG.SEN.

ANNO 2006

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E A M M I N I S T R A T I V O R E G I O N A L E
P E R L ' E M I L I A - R O M A G N A
S E Z I O N E D I P A R M A

composto dai Signori:

Dott. Gaetano CICCIO' Presidente

Dott. Umberto GIOVANNINI Consigliere rel.est

Dott. Italo CASO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 333 del 2002, proposto dal sig. V P, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio FABBRI e dall'Avv. **Giorgio GOTELLI** ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Parma, piazza Garibaldi n. 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare – Comando Rete P.O.L. di Parma – in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n. 4, sono domiciliati *ex lege*;

per l'annullamento

del provvedimento in data 5/8/2002, con il quale l'Aeronautica Militare – Comando Rete P.O.L. di Parma, è stato collocato d'ufficio in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l'Avv. Fabio FABBRI per il ricorrente e l'Avv. dello Stato Andrea CECCHIERI per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 333 del 2002, notificato il 5/10/2002 e depositato il 15/10/2002, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento in data 5/8/2002, con il quale l'Aeronautica Militare – Comando Rete P.O.L. di Parma, lo ha collocato d'ufficio in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato.

Il ricorrente, maresciallo di 2^a classe dell'Aeronautica Militare in servizio presso il Comando Rete P.O.L. di Parma, in data 11/4/2002, trovandosi nell'ufficio di un suo superiore, al termine di una discussione, veniva da questi colpito al viso con una violenta testata che ha reso necessario il ricovero d'urgenza del ricorrente presso l'Ospedale di Parma e che ha procurato al medesimo un trauma cranico facciale non commotivo ed una contusione al naso; effetti che solo da poco si sono stabilizzati, ma con reliquati di carattere permanente, anche di tipo neurologico, quali la “sindrome ansioso depressiva reattiva” che lo ha reso temporaneamente inabile a qualsiasi servizio per giorni 60, con proposta di aspettativa di uguale durata a decorrere dal 30/5/2002.

L'Amministrazione, invece, con il provvedimento impugnato, pur collocando il ricorrente in aspettativa, non ha riconosciuto al medesimo la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità.

Egli, pertanto, impugna detta determinazione, ritenendola illegittima per i seguenti motivi in diritto.

1) -Violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha dato corso al procedimento di ufficio senza darne previa comunicazione all'interessato, come imposto dall'art. 7 L. n. 241 de 1990;

2) Violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di motivazione;

Il provvedimento impugnato non spiega le ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione a prendere la suddetta decisione; né tale motivazione la si può cogliere nella relazione della Commissione Medico Legale dell'Aeronautica militare

redatta in data 30/5/2002, dato che non può essere considerata tale o comunque sufficiente, l'affermazione secondo cui "...l'infermità per la quale è stato adottato il provvedimento, non risulta trattata ai fini del giudizio di dipendenza o meno da causa di servizio".

3) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto;

Le lesioni traumatiche che hanno procurato l'infermità al ricorrente sono state riportate in servizio durante il normale orario di lavoro e mentre lo stesso svolgeva la normale attività lavorativa e, inoltre, egli non ha assolutamente dato corso ad esse né con dolo o colpa grave.

Pertanto, il collocamento in aspettativa avrebbe dovuto essere disposto per infermità dovuta a causa di servizio._

§ § §

L'Amministrazione della Difesa intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e successiva memoria chiede la reiezione del ricorso, ritenendo lo stesso infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

§ § §

Alla pubblica udienza del 10/1/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il presente ricorso, un maresciallo dell'Aeronautica Militare chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il Comando rete P.O.L. di Parma, presso il quale il medesimo presta servizio, lo ha collocato in aspettativa per infermità, nella parte in cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa.

Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente osservare, in fatto, che risulta incontroverso che l'inabilità al servizio attivo del maresciallo V P derivi eziologicamente da una violenta testata inferta al medesimo da un suo superiore, in seguito ad una accesa discussione, poi degenerata, avvenuta nell'ufficio di quest'ultimo durante il normale orario di servizio.

Ciò premesso, il Collegio deve rilevare la fondatezza del ricorso, risultando condivisibili le argomentazioni ivi esposte con il primo e con il secondo mezzo d'impugnazione.

Il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità cagionata da un fatto accaduto sul luogo di lavoro, fa assumere all'atto di collocamento in aspettativa per n. 77 giornate lavorative, una connotazione negativa per la situazione giuridica del sottufficiale (anche per quanto concerne il diverso trattamento retributivo del militare nelle due ipotesi), che imponeva all'Amministrazione di comunicare all'interessato, ai

sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, l'avvio del relativo procedimento, al fine di consentire al medesimo di rappresentare le proprie ragioni riguardo allo svolgimento dei fatti dinanzi all'autorità procedente.

Inoltre, il provvedimento impugnato risulta ulteriormente viziato per difetto di motivazione, stante che, sia dal contenuto dello stesso sia dall'antecedente (nella serie procedimentale) giudizio medico - legale redatto in data 30/5/2002 dalla Commissione Medico Legale dell'Aeronautica Militare, non è dato comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dall'Amministrazione per concludere che un'infermità certamente derivante da una lesione cagionata da un militare ad un altro militare all'interno degli uffici militari e durante l'orario di servizio, non dipende da causa di servizio.

D'altra parte, non può essere condivisa la tesi esposta al riguardo dall'Avvocatura erariale, dal momento che essa pare fondare la non necessità sia della comunicazione di avvio del procedimento sia di un adeguato supporto motivazionale dell'atto in questione, sulla ritenuta natura vincolata di quest'ultimo.

Risulta evidente, infatti, che il provvedimento impugnato non ha tale natura, poiché la decisione circa l'ascrivibilità o no di una determinata infermità a causa di servizio, impone comunque all'amministrazione pubblica una valutazione complessiva di tutti gli elementi - non solo tecnici (clinico - sanitari) ma anche fattuali e amministrativi - della vicenda.

Detta valutazione, pertanto, oltre a dovere essere preceduta da un'adeguata istruttoria, deve poi essere sinteticamente rappresentata - nel suo itinerario logico - ai soggetti direttamente interessati mediante congrua motivazione del provvedimento adottato.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte dello stesso ove si nega la dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa, fatti salvi gli ulteriori motivati atti che l'amministrazione intenderà al riguardo adottare.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 333 del 2002 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione della Difesa resistente, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali in favore del ricorrente che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 2.356,22 (duemilatrecentocinquantasei/22) oltre I.V.A. e c.p.a., di cui €. 34,08 per spese, €.522,14 per diritti ed €. 1.800,00 per onorari (a fronte di nota spese dep. il 20/12/2005 per €. 3.208,99 oltre I.V.A. e c.p.a.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2006.

f.to Gaetano Ciccio Presidente

f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, li 22 marzo 2006

f.to Eleonora Raffaele Il Segretario

NRG.333/2002